

COMUNE DI TRANI

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto determinazione dirigenziale n. 55/2018.

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 16 della L.R. n.11/2001, inerente la **"Ampliamento cava pietra calcare"** nell'agro di Trani, in località **"Gesù Maria"**.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA DEL COMUNE DI TRANI N.55 DEL 10/05/2018.

IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA

Premesso che:

- Con nota acquisita agli atti al prot. n.42253 del 06/11/2014, la Ditta individuale "MUSICCO Raffaele – Pietra di Trani" con sede legale a Trani alla via Torrente Antico n.4, ha presentato, ai sensi dell'art.19 del D.lgs n.152/06 e art. 16 della L.R. n.11/2001, richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., per la domanda di "Ampliamento cava di calcare" ubicata in Trani in località **"Gesù Maria"**, su terreni censiti in catasto al fg.20 p.lle nn.87- 296 - 89 – 90 – 91 e fg.21 p.lle nn.76 – 77 – 78 – 226 – 164 – 165 – 166 – 167 – 168, giusto decreto di autorizzazione n.48/2007, successivamente prorogato con Determinazione del dirigente del Servizio Attività estrattive della regione Puglia, rilasciato dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia n.439 del 18/12/2015;
- l'ampliamento richiesto consta nell'annessione delle seguenti particelle tutte in parte censite in catasto del Comune di Trani al fg.20 p.lle nn. 26 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91– 227 - 296 – 338 e fg. 21 p.lle nn.8 – 9 – 47 – 48 – 76 - 77 – 78 – 79 – 166 – 167 – 168 – 169 – 170 – 214 – 226 - 244;

OMISSIS..

- verificata la documentazione prodotta e preso atto del possesso dei requisiti di ricevibilità dell'istanza trasmessa dal soggetto proponente e del corretto espletamento della fase pubblicistica, così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 16 della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n.38457 del 25/09/2015 veniva convocata per il giorno 04/11/2015, la prima riunione della conferenza di servizi nella quale è stato stabilito di aggiornare i lavori alla data seconda seduta indetta in data 19/01/2016, il cui verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati con nota prot. n.47705 del 25/11/2015;
- con nota di questo ufficio al prot. n.1470 del 14/01/2016, per motivazioni legate alla funzionalità degli uffici, è stato comunicato il rinvio della seconda riunione della conferenza di servizi a data da destinarsi;
- con successiva nota di questo ufficio al prot. n.4138 del 09/02/2018, è stato comunicato l'aggiornamento della seconda riunione della conferenza di servizi alla data del 23/03/2018, successivamente rinviata al 30/03/2018, alla quale sono stati invitati, oltre alla ditta ed il tecnico incaricato, i seguenti SCMA (*Soggetti competenti in materia ambientale*):
 - Regione Puglia – Servizio Ecologia- Ufficio VIA -VAS
 - Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive
 - Regione Puglia – Settore gestione rifiuti e bonifica
 - Regione Puglia – Servizio assetto del territorio
 - Regione Puglia – Servizio risorse idriche
 - Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici
 - ARPA Puglia – Servizi Ambientali
 - Autorità di Bacino delle Puglia
 - ASL BAT
 - Provincia BAT – Settore Ambiente

OMISSIS

Preso atto che:

- la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra, dopo approfondita disamina, si conclude con l'intervento del Responsabile del Procedimento, che riferisce che sono pervenute le note sotto indicate con l'espressione dei pareri dei rispettivi Enti e rappresentanti:
 - 1) nota prot. n.20169 del 30/03/2018 del Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica della competente ASL/Bat;
 - 2) nota prot. n.2588 del 28/03/2018 della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.
 - 3) nota prot. n.4545 del 10/04/2018 della Sezione risorse idriche della Regione Puglia;
 - 4) nota PEC del 20/04/2018, prot. n.3348 del 20/04/2018 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
 - 5) nota prot. n.12227 del 20/04/2018 dell'Area Urbanistica del Comune di Trani, riportante parere urbanistico/paesaggistico.
- ai sensi dell'art. 14 ter c.7 della L.241/1990, *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."*
- non risultano pervenute ulteriori comunicazioni e che non vi sono altri pareri rispetto a quanto già riportato nelle note pervenute da parte degli enti invitati e contributi oltre a quelli riportati nei verbali di riunione delle conferenze;
- la stessa Conferenza si è conclusa **con l'espressione del parere di non assoggettabilità a V.I.A.**, [...] fatte salve le condizioni e prescrizioni riportate dai seguenti Enti con le note sotto indicate:
 - nota prot. n.20169 del 30/03/2018 del Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica della competente ASL/Bat;
 - nota prot. n.4545 del 10/04/2018 della Sezione risorse idriche della Regione Puglia;
 - nota PEC del 20/04/2018, prot. n.3348 del 20/04/2018 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

Esaminata la documentazione e verificato che:

- Lo Studio ambientale, prodotto per il progetto in esame, è stato redatto in conformità della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., allo scopo di valutare i possibili effetti sull'ambiente connessi all'apertura di una nuova attività estrattiva, in agro di Trani in Località "Gesù e Maria", prevedendone le opportune mitigazioni;
- Il progetto prevede, l'ampliamento di limitare aree contermini ad una cava attualmente in esercizio;
- I pareri espressi da parte degli Enti interessati (Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica della competente ASL/Bat – Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia - Soprintendenza di Foggia del Ministero dei Beni Culturali) per il progetto in esame, non evidenziano specifiche preclusioni all'attività;

OMISSIS

Ai sensi dell'art 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"* e s.m.i., sulla scorta di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Responsabile del procedimento e degli esiti della Conferenze dei Servizi;

DETERMINA

- 1) **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di escludere** dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) la proposta progettuale della

ditta "MUSICCO Raffaele", a condizione che:

- *Siano rispettate le prescrizioni del PTA in riferimento ad eventuale prelievi idrici sotterranei, nonchè sia garantito la protezione della falda acquifera nelle aree proposte alla assistenza e manutenzione dei macchinari;*
- *Ogni eventuale impianto di trattamento dei reflui civili, dovrà essere adeguato in conformità del regolamento regionale n.26/2011;*
- *L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in tema di igiene e sanità pubblica, ed inoltre dovranno essere svolte in modo tale da non procurare nocimento alla popolazione e/o soggetti esposti direttamente ed indirettamente a eventuale inquinanti di tipo chimico e/o fisico;*
- *Si dovrà predisporre, prima del rilascio dell'autorizzazione regionale, una specifica consulenza paleontologica, curata da specialisti con specifica formazione e comprovata esperienza, ai fini di determinare se i livelli stratigrafici di calcare interessati dai lavori di approfondimento, possano o meno corrispondere a fasi paleoclimatiche con presenza di dinosauri, nonchè si dovrà provvedere a trasmettere la stessa alla competente soprintendenza;*
- *Ogni qualsiasi interferenza con strati di interesse paleontologico che dovessero rilevarsi durante le attività di consulenza o durante le fasi di lavoro, dovrà essere tempestivamente comunicata alla competente Soprintendenza Archeologica, la quale disporrà in merito secondo quanto previsto dalla parte II del D.lgs 42/2004;*

3) di dare atto che tutta la documentazione in narrativa è depositata agli atti degli uffici dell'Area Urbanistica del Comune di Trani, dove può essere visionata da chiunque abbia interesse nella citata procedura ;

4) di precisare che il presente provvedimento:

- a) non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per Legge in merito all'attività da svolgere e non contemplati nell'ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
- b) è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

5) di far salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;

6) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. Puglia ai sensi dell'Art. 13 comma 3. della L.R. n° 11/2001 e ss.mm.ii.;

7) di notificare il presente provvedimento al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ed alla Ditta proponente.

OMISSIS

IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA
Arch. Giacomo Losapio